

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 395}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **MAGGIONI**

Presentata il 7 settembre 1976

Equipollenza degli ospedali militari a quelli civili, nel quadro del nuovo ordinamento dei servizi ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stato giustamente osservato che « la riforma ospedaliera, così come è stata portata avanti sembra ignorare gli ospedali militari » (vedi relazione alla proposta di legge n. 3832 di iniziativa dei deputati Arnaud e Zamberletti del 26 novembre 1971, modifiche alla legge 28 febbraio 1968, n. 132 ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, 129, 130).

Esistono tuttavia due esigenze: 1) che venga stabilita una equipollenza, affinché i medici destinati a prestar servizio negli ospedali militari possano fruire dei diritti e dei benefici dei colleghi degli ospedali civili; 2) che possa essere estesa la possibilità di ricovero a civili. La presente proposta di legge

— che riprende l'analoga iniziativa presentata con n. 2572 dal deputato Merli — è quindi un completamento necessario della legge n. 132. I fondi necessari per la sua copertura finanziaria sono naturalmente a carico del Ministero della difesa.

Può aggiungersi la considerazione che il complesso delle strutture ospedaliere militari può essere messo in questo modo a disposizione dei servizi ospedalieri nazionali con pochi pratici accorgimenti. Ciò fra l'altro porrebbe gli ospedali militari italiani sullo stesso piano funzionale di quelli appartenenti ai paesi più avanzati ove essi sono spesso volte anche centri altamente qualificati di ricerca.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ospedali militari sono equipollenti a quelli civili di eguali caratteristiche.

ART. 2.

Vi prestano servizio quali primari, aiuti ed assistenti di reparto o laboratorio: *a)* gli ufficiali medici idonei al concorso nazionale; *b)* civili di sesso maschile o femminile assunti a contratto fra quelli risultati idonei al concorso nazionale.

ART. 3.

Il personale infermiere che deve essere munito del diploma richiesto dalle vigenti disposizioni può essere reclutato anche tra personale civile di sesso maschile o femminile avente titolo.

ART. 4.

Negli ospedali militari possono essere ricoverati, compatibilmente con le esigenze delle forze armate anche civili (preferibilmente familiari di ufficiali e sottufficiali o dipendenti dello Stato).

ART. 5.

Le rette per i civili verranno corrisposte all'amministrazione ospedaliera dagli enti assistenziali nella stessa misura concordata per gli ospedali civili di eguale categoria.

ART. 6.

L'amministrazione degli ospedali militari è pertanto autonoma e riceve contributi dalla direzione generale di sanità e dal Ministero della difesa sul proprio capitolo per quanto di competenza e dagli enti mutualistici per rette ospedaliere dovute per gli assistiti ricoverati.

ART. 7.

Il personale medico civile degli ospedali militari è retribuito secondo quanto stabilito dagli accordi FIARO-ONAAO.

Gli ufficiali medici degli ospedali militari percepiranno un'indennità straordinaria professionale per le prestazioni a favore di civili in proporzione alla funzione esplicata.

ART. 8.

Il personale infermiere civile percepirà le retribuzioni previste dagli accordi FIARO-sindacati.

I militari percepiranno una indennità straordinaria per prestazioni straordinarie a favore di civili, in rapporto alla funzione esplicata.

ART. 9.

Il periodo trascorso dagli ufficiali medici presso i reparti degli ospedali militari è valido, alla pari di quello trascorso presso ospedali civili, per l'acquisizione dei requisiti richiesti agli esami d'idoneità nazionale per primario - aiuto negli ospedali.

ART. 10.

Gli ufficiali medici che al momento della promulgazione della presente legge, da almeno dieci anni esercitano le funzioni di capo reparto presso reparti di ospedali od infermerie militari vengono confermati di diritto nell'incarico anche se non iscritti nell'elenco nazionale degli idonei all'incarico, lo stesso valga per quelli con funzione di assistente al reparto da almeno quattro anni.

ART. 11.

La direzione degli ospedali militari (direttore, vicedirettore, segretario, aiutante maggiore o comandante di distacco infermieri) è affidata esclusivamente a ufficiali medici le cui cariche sono parificate rispettivamente a quelle di direttore sanitario, vice direttore sanitario ed ispettore sanitario degli ospedali civili.

ART. 12.

Le Commissioni mediche ospedaliere sono composte da ufficiali medici le cui cariche sono così parificate:

presidente: primario;
membro: assistente al reparto.

ART. 13.

Gli ospedali militari hanno alle dipendenze amministrative gli ambulatori periferici della propria giurisdizione il cui personale

militare medico e sanitario ha diritto all'indennità straordinaria proporzionata come prima detto alle funzioni ed alle prestazioni ambulatoriali o domiciliari elargite a favore di civili.

Se tale personale è civile ha diritto alle retribuzioni previste per i dipendenti civili degli enti mutualistici, a parità di condizioni.

ART. 14.

I direttori di sanità e gli ufficiali delle direzioni di sanità sono parificati rispettivamente per la parte giuridico-amministrativa ai sovrintendenti degli Ospedali riuniti ed agli Ispettorati sanitari degli ospedali civili, pertanto essi riceveranno una indennità straordinaria professionale pari a quella percepita dai direttori di ospedale o degli aiutanti maggiori.

ART. 15.

Gli ufficiali medici destinati ai Corpi, negli aeroporti, a bordo delle navi, negli enti centrali riceveranno una indennità professionale eguale a quella percepita dai parigrado destinati presso ospedali o gli ambulatori dipendenti amministrativamente dagli ospedali.

ART. 16.

Con le quote introitate dagli ospedali per prestazioni ai civili da parte di militari sarà costituito presso la direzione generale della sanità militare un fondo da distribuire come indennità straordinaria professionale a tutti gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo in servizio nonché al personale militare infermiere in proporzione delle funzioni ed alle prestazioni elargite ai civili come precedentemente detto.

ART. 17.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero della difesa il quale si avvarrà dei contributi spettanti alle direzioni degli ospedali derivanti dalle rette ospedaliere versate dagli enti mutualistici tenuti ad assistere gli aventi diritto (militari volontari e in servizio per-

manente effettivo, familiari di militari dipendenti civili dell'amministrazione statale, altri civili assistiti da enti mutualistici).

ART. 18.

Per i militari di leva ed i volontari non assistiti da enti mutualistici, il Ministero della difesa verserà ad un ente mutualistico i contributi previsti dalle attuali disposizioni di legge per i datori di lavoro e l'ente corrisponderà le relative rette di degenza.

ART. 19.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.